

SCRITTURA PRIVATA

**Affidamento delle forniture in opera di tecnologia di centrale e di pista al nuovo impianto di innevamento
di Sauris di Sopra, in Comune di Sauris (Ud).**

Codice Identificativo Gara: **7153177C63**

Codice Unico di Progetto: **D67B16000450002 – D89J17000540002**

Il presente affidamento è conferito ai sensi del combinato disposto degli articoli 32 c.14 e 60 del D.lgs. 50/2016.

Tra **PromoTurismoFVG** (di seguito anche "COMMITTENTE"), con sede legale in Trieste, Via Locchi n. 19 a, C.F. e P.IVA: 01218220323, in persona del suo Direttore generale **dott. Marco Tullio Petrangelo** che agisce in virtù dei poteri ricevuti dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia con Delibera n.2524 del 22.12.2015 e successivo Decreto n.0264/Pres. del 29.12.2015 con cui è stato nominato Direttore generale di PromoTurismoFVG ed inoltre ai sensi dell'art. 5 sexies comma 2 della L.R. 50/1993, che dispone che il Direttore generale ha la rappresentanza dell'Ente

e

la ditta (di seguito anche "FORNITORE"), con sede legale in via Cod. Fiscale n.e Part. IVA n., nella persona del suo legale rappresentante,

P R E M E S S O

- a) che con deliberazione n. 76 del 22/06/2017 del Direttore generale, è stato disposto l'avvio della procedura di gara per l'affidamento in oggetto ai sensi dell'art. 63, c 3 b) del D.lgs. 50/2016;
- b) che il Responsabile unico del Procedimento è il dott. Michele Bregant;
- c) che la gestione tecnica del presente contratto è affidata al p.ind. Elvio Antoniacomi, appositamente delegato;
- d) che il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dei controlli previsti dalle norme vigenti;
- e) che il FORNITORE è disponibile ad effettuare la fornitura succitata;
- f) che il FORNITORE si impegna fin d'ora a rispettare incondizionatamente il programma di consegna approvato dalla COMMITTENTE, con l'adozione dei mezzi più opportuni, nessuno escluso, per il mantenimento di detto programma, senza che ciò comporti in alcun caso maggiorazione del corrispettivo;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante del presente atto.

Art. 2 – OGGETTO

La Committente, come sopra rappresentata, affida al FORNITORE, che a mezzo del sopra citato rappresentante accetta, sulla base dell'offerta economica prodotta che, completa del dettaglio di tutte le forniture in opera, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto come Allegato A e che, pertanto, si intende in esso recepita e assunta come obbligo dalle parti.

In estrema sintesi la fornitura in opera comprende:

Polo di Forni di Sopra/Sauris: Località Sauris di Sopra in Comune di Sauris (UD) – fornitura in opera tecnologia di centrale e di pista con n° 8 generatori a ventole, per la realizzazione di un nuovo impianto di innevamento a servizio delle piste di Sauris di Sopra (UD).

Art. 3 – PARTI INTEGRANTI DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del presente contratto:

- l'offerta del FORNITORE – allegato A;

Altri documenti, quali:

- il Piano Operativo di Sicurezza presentato dalla DITTA;
- le polizze assicurative All Risks e RCT;

saranno reciprocamente trasmessi dalle parti separatamente e secondo competenza.

Art. 4 – TERMINI DELLA FORNITURA - PENALI

Il FORNITORE si obbliga a effettuare la prestazione di cui al precedente art. 2 con le seguenti modalità e tempistiche:

- Tutte le forniture in opera dovranno essere consegnate e collaudate, entro il 31.10.2017 per quanto riguarda la progettazione esecutiva ed il 30.09.2018 per la parte impiantistica, salvo diversa tempistica definita della Committente. I prezzi rimarranno comunque invariati sino al 31.12.2019

Il FORNITORE riconosce che i termini per le forniture hanno per la COMMITTENTE carattere essenziale, derivandone che, ove le stesse non siano completate nei tempi previsti, il contratto salvo il verificarsi di casi di forza maggiore tempestivamente comunicati alla Committente e riconosciuti come tali, potrà essere risolto di diritto dalla Committente oltre all'applicazione di una penale giornaliera pari al 1 per mille dell'importo contrattuale relativo alla fornitura non completata. L'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di superamento di tale limite potrà essere disposta la risoluzione dell'affidamento per grave inadempimento.

In tal caso il FORNITORE dovrà sgombrare il cantiere entro 48 ore dalla comunicazione di intervenuta risoluzione del contratto e sarà tenuta a rimborsare alla Committente tutti i costi che essa dovrà sostenere fino al completamento delle opere e a risarcirle i danni anche indiretti ad essa derivanti.

Art. 5 – CONTENUTI E MODALITÀ DI GESTIONE DELLA FORNITURA

Il FORNITORE s'impegna ad espletare la fornitura in opera in oggetto nel rispetto della tempistica di cui al precedente art. 4, nonché nella piena e scrupolosa osservanza delle modalità di concretizzazione delle forniture previste negli allegati tecnici al presente atto.

Art. 6 – CORRISPETTIVO

Il totale complessivo del presente contratto, fisso ed onnicomprensivo per le forniture sintetizzate all'Art. 2, è pari ad Euro (.....) IVA esclusa, di cui Euro (diecimilaottocento/00) per oneri per la sicurezza, così come da offerta economica formulata in sede di gara. Il FORNITORE riconosce tale importo remunerativo, avendo preso esatta cognizione della natura della fornitura e di tutte le circostanze, generali e particolari, che possono influire sulla stessa, sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali, come qui confermato. Il predetto importo è comprensivo di qualsiasi onere, spettanza, spesa a qualsiasi titolo ed in qualsiasi misura conseguente o inerente al conferimento dell'appalto e al suo svolgimento.

Art. 7 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo di cui al precedente art. 6 è liquidato al FORNITORE come segue:

- o una quota pari al 10%, equivalente ad euro (.....) IVA esclusa alla stipula del presente atto;
- o una quota pari al 70%, equivalente ad euro (.....) IVA esclusa al, alla consegna delle forniture in opera collaudate;
- o una quota pari al 20%, equivalente ad euro (.....) IVA esclusa al, alla fine della prima stagione invernale di attivazione delle forniture in opera;

Il pagamento avverrà previo accertamento delle prestazioni rese rispetto alle previsioni contrattuali, mediante l'espressione dell'attestazione di conformità da parte della Committente, nonché dopo aver esperito i controlli di legge in merito alla regolarità fiscale e contributiva.

Le corrispondenti fatture dovranno:

- o essere intestate a PromoTurismoFVG – sede legale: Via Locchi 19 – Trieste, cod. fisc. 01218220323 e P.IVA IT01218220323.
- o essere emesse esclusivamente in formato elettronico. Le fatture elettroniche, predisposte come documenti digitali XML (eXtensible Markup Language), secondo il formato della FatturaPA, e firmate digitalmente dovranno essere trasmesse tramite canale (PEC, SDICOPP, SPCCOOP, SDIFTP, WEB) al Sistema di interscambio (SDI);
- o i documenti s'intenderanno ricevuti da PromoTurismoFVG solo a fronte della notifica della ricevuta di consegna da parte del SDI;
- o contenere i riferimenti del presente atto, il CUP e il CIG, il Codice Univoco Ufficio : 5YPJ0H – Divisione Promotur fatturazione elettronica.

PromoTurismoFVG, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972, è soggetta al regime di split-payment. Provvederà pertanto a versare l'IVA, esposta nelle fatture ricevute dai propri fornitori, non più al fornitore stesso ma direttamente all'erario.

Fermo restando quanto indicato ai precedenti capoversi, il pagamento relativo alle succitate fatture è effettuato mediante bonifico bancario sui conti correnti indicati dal FORNITORE, entro il termine di giorni 60 (sessanta) fine mese data fattura.

Art. 8 - ONERI A CARICO DELLA COMMITTENTE

Sono a carico della COMMITTENTE i seguenti oneri:

- Indicazioni preliminari dello stato di fatto;
- Direzione ed assistenza dei cantieri;
- Permessi ed autorizzazioni;
- Trasporti su terreni innevati nei casi di impraticabilità od inaccessibilità della viabilità di lavoro;
- Alimentazioni elettriche, ove esistenti, per attrezzature ed utensileria;
- Coordinamento della sicurezza dei cantieri;
- Scarico e trasporto dei materiali da piazzale camionabile a cantieri;

Art. 9 - ONERI A CARICO DEL FORNITORE

Sono a completo carico del FORNITORE le seguenti obbligazioni il cui mancato adempimento, anche parziale, comporterà automaticamente il diritto per la COMMITTENTE, di sospendere i pagamenti delle somme già maturate relativamente al lotto oggetto di inadempimento, in applicazione all'art. 1460 C.C., fermo e riservato ogni diritto al risarcimento degli eventuali danni:

- Osservanza di tutte le norme pratiche prescritte dalla COMMITTENTE che metteranno a disposizione le eventuali specifiche interne per l'esecuzione a regola d'arte delle forniture in opera, ferma restando l'imprescindibile ed autonoma responsabilità del FORNITORE medesimo circa il risultato di quanto affidato;
- Nei casi di interventi su installazioni successivamente interessate da fasi di collaudo, personale del FORNITORE dovrà presenziare a tali operazioni secondo le richieste dei referenti della COMMITTENTE;
- Esecuzione di tutte le prove, secondo le normative in vigore ed a richiesta specifica della COMMITTENTE;
- Fornitura in opera di tutti i materiali (con trasporto al cantiere a cura della Committente e messa a disposizione da parte del Fornitore, dei mezzi ed attrezzature necessari ad eseguire le attività descritte compresi i loro trasferimenti ai vari cantieri);
- Applicazione nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle forniture in questione, di un trattamento normativo e retributivo non inferiore a quello risultante dai contratti collettivi per i lavoratori del settore competente nelle località in cui si svolgono i lavori ed il rispetto di tutti gli obblighi assicurativi ed assistenziali;
- Accollo dei danni provocati a terzi ed a proprietà di terzi dalla circolazione di mezzi propri, o da esso utilizzati, dall'uso di attrezzature ed apparecchiature in genere;
- Accollo oltre al costo del personale, di ogni altro onere per lavori ed organizzazione generale (viaggi e trasferte) necessari alle esecuzioni di propria competenza;
- Organizzazione degli interventi di competenza in modo da non generare intralci ed interferenze con gli altri lavori in corso nei cantieri interessati, ferma la facoltà dei referenti della COMMITTENTE di apportare, a loro insindacabile giudizio e con opportuno preavviso, variazioni alla successione programmatica, senza che per ciò il FORNITORE abbia diritto a richiedere variazione dei prezzi o qualsiasi altro compenso, rinunciando essa ad esercitare la facoltà di cui all'art. 1660 II comma C.C. qualora la variazione programmatica comporti significativi condizionamenti operativi, è facoltà del FORNITORE di richiedere la dilazione dei tempi di consegna.

Art. 10 – OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE ALL'IGIENE, ALL'AMBIENTE DI LAVORO ED ALLA PREVENZIONE DI INFORTUNI SUL LAVORO (D.Lgs. 81/08)

A cura della Committente sarà redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi dell'Art. 100 del Dlg 81/2008 e nominato il Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori in base all'articolo 90 commi 3 e 4 del Dlg 81/2008. Sarà compito del committente inoltrare nei casi previsti la notifica preliminare ai sensi dell'articolo 99 del Dlg 81/2008.

Sarà obbligo del fornitore inviare la documentazione attestante l'idoneità tecnico professionale, così come previsto dall'Allegato XVII del Dlg. 81/2008.

Nel caso in cui il fornitore si avvalga di imprese in sub appalto dovrà darne preventiva comunicazione al committente fornendo la documentazione sopra riportata (idoneità tecnico professionale).

Art. 11 - CLAUSOLA DI MANLEVA

Il FORNITORE resta responsabile di ogni danno eventualmente arrecato a persone o cose, e terrà sollevata ed indenne la COMMITTENTE da ogni controversia e da eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve o pretese risarcitorie di terzi in ordine a quanto abbia diretto o indiretto riferimento all'esecuzione dei lavori oggetto del presente atto.

La presenza in cantiere del responsabile della COMMITTENTE, ovvero la sorveglianza da parte della stessa non limitano, né riducono in alcun modo la responsabilità del FORNITORE.

Art. 12 - CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Nel caso di sospensione o cessazione delle forniture in opera per cause di forza maggiore riconosciute dalla COMMITTENTE l'arresto avrà effetto dalla data di comunicazione ed in pari data sarà redatto lo stato di avanzamento ad ogni effetto contrattuale per quanto risulti già eseguito, purché accettabile dalla COMMITTENTE.

In tal caso al FORNITORE sarà corrisposto esclusivamente il prezzo delle forniture in opera perfezionate alla data di sospensione o cessazione sulla base dello stato di avanzamento come sopra definito.

Art. 13 - VARIAZIONE DELLE FORNITURE

Potranno essere oggetto dell'accordo, forniture non espressamente citate nel presente atto, su richiesta della COMMITTENTE, accettate dal FORNITORE, compatibili con i limiti operativi e normativi (iscrizioni, qualifiche etc.) dello stesso. Rimangono invariate le condizioni economiche ed operative di riferimento.

Art. 14 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI

I prezzi sono, in ogni caso, comprensivi di tutte le spese per viaggi e trasferte, mezzi d'opera e per assicurazione di ogni genere, dei materiali di consumo occorrenti, delle spese generali, degli utili del FORNITORE, dotazioni personali, cartellonistica, ecc.

Nello stabilire il prezzo, si è tenuto conto di tutti gli oneri e obblighi specificati negli articoli del presente contratto.

I prezzi, come già detto, si intendono fissi ed invariabili ed accettati dal FORNITORE in base a calcoli di sua convenienza.

Art. 15 – SOSPENSIONE DELLE FORNITURE

La COMMITTENTE, a suo insindacabile giudizio, si riserva in ogni momento la facoltà di ordinare la sospensione temporanea delle forniture, con un preavviso di 20 giorni.

Nel caso in cui la sospensione comunicata ecceda di 4 volte la durata del periodo contrattuale, è data facoltà al FORNITORE di addivenire ad una chiusura concordata dell'atto e alla stessa sarà corrisposto esclusivamente il prezzo delle forniture già accettate alla data di sospensione sulla base di uno stato di avanzamento approvato dalla COMMITTENTE.

Art. 16 - GARANZIA DEFINITIVA

Il FORNITORE presenta, contestualmente alla stipula del presente atto, una garanzia definitiva che prevede l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione ed il pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della COMMITTENTE. L'importo è commisurato a quanto definito dal combinato disposto degli artt. 93 e 103 del D.Lgs n° 50/2016 e correlato al valore di affidamento. La cauzione definitiva è quindi pari ad Euro (diconsi euro/00).

Art. 17 – ASSICURAZIONI e GARANZIE

All Risks

Il FORNITORE consegna contestualmente alla firma del presente atto una polizza assicurativa che tiene indenne la COMMITTENTE da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, a partire dal momento dello scarico dai mezzi di trasporto a piè d'opera e fino alla messa in servizio, e oltre nel periodo di garanzia.

Il FORNITORE dichiara che l'assicurazione di cui sopra include i seguenti massimali:

- a) € **1.000.000,00** per gli interventi oggetto del presente affidamento comprende tutti i danni materiali causati anche agli impianti ed opere preesistenti da evento accidentale e/o dall'operato dell'FORNITORE e dei suoi sub appaltatori, senza esclusioni.

Responsabilità civile

Il FORNITORE consegna alla COMMITTENTE anche copia della polizza di assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi con un massimale pari a € **3.000.000,00**, scadente almeno 6 mesi oltre i termini ultimi dell'Art. 3.

Il FORNITORE dichiara che la polizza tiene indenne lo stesso FORNITORE, la COMMITTENTE, i Subappaltatori, i Fornitori terzi, sino alla fine fornitura dichiarata, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni e danneggiamenti a cose in relazione alle forniture assicurate, che si siano verificati durante l'esecuzione degli interventi stessi, nel luogo dove questi vengono eseguiti e nel corso della durata dell'affidamento periodo di garanzia incluso.

Garanzie

Il FORNITORE assicura sugli interventi eseguiti a regola d'arte, 24 (ventiquattro) mesi di garanzia decorrenti dalla data di accettazione della fornitura in opera nella sua interezza.

Con l'obbligo di Garanzia, il FORNITORE si impegna contrattualmente ad eliminare vizi, difetti qualitativi e funzionali dell'opera in opera, danni derivanti da dilavamenti e da assestamenti del terreno, da qualunque causa originatisi, che possano compromettere e comunque menomare la sicurezza, le caratteristiche e l'utilizzabilità dell'opera.

Il ripristino sarà a regola d'arte e sarà eseguito a titolo completamente gratuito, entro un termine congruo, in funzione delle caratteristiche della fornitura e comunque entro 10 giorni al massimo dalla richiesta di intervento da parte della COMMITTENTE.

Art. 18 – SUBAPPALTI/SUBAFFIDAMENTI.

Nel caso di lavorazioni che giustificano il subappalto/subaffidamento, lo stesso dovrà risultare formalmente richiesto ed autorizzato secondo le norme in vigore rimanendo comunque il FORNITORE responsabile unico. La documentazione relativa alla sicurezza in cantiere dovrà essere prodotta come previsto all'Art. 10.

Art. 19 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (Legge 136/2010)

Il FORNITORE assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il FORNITORE si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla COMMITTENTE ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Udine della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subaffidatario) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 20 – RISERVATEZZA E PRIVACY - D.Lgs 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, le parti si informano reciprocamente ed esprimono il reciproco consenso a trattare e comunicare i propri dati personali che saranno utilizzati con modalità informatiche e cartacee per scopi di programmazione delle attività, adempimento di obblighi contabili e fiscali, servizi di controllo interno e gestione dell'eventuale contenzioso nell'ambito dell'amministrazione del presente documento. Si fa riferimento integrale al D.Lgs. 196/2003 per tutti gli eventuali ulteriori impegni e diritti.

Art. 21 – ANTICORRUZIONE

Il FORNITORE dichiara di aver preso atto del Codice di comportamento dell'Ente messogli a disposizione sul sito istituzionale e si impegna a rispettarlo e a farlo rispettare ai propri dipendenti e collaboratori.

Il FORNITORE prende atto che la Committente potrà adottare anche nei confronti dell'operato dello stesso azioni di monitoraggio e misure di controllo atte a prevenire comportamenti distorsivi.

L'osservanza di tutto quanto sopra è considerata parte essenziale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte con il presente contratto.

Art. 22 - ELEZIONE DI DOMICILIO.

Per tutti gli effetti del documento la Committente elegge il suo domicilio presso la Direzione generale e amministrativa di Cervignano del Friuli (UD), Via Carso, n. 3 e il FORNITORE elegge il domicilio presso la propria sede in, -

Art. 23 – FORO COMPETENTE.

Ferme le forme alternative previste per legge, il foro competente, beninteso solo in caso di invalidità e/o inapplicabilità delle stesse, per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente atto, è quello di Udine.

Art. 24 – SPESE.

Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto - eccetto l'IVA - sono ad esclusivo carico del Contraente.

Il presente atto, essendo soggetto ad IVA, va registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, punto II, del D.P.R. 26.4.1986 n.131 e s.m.i..

Documento preparato il07/2017, prot. n.

La COMMITTENTE

Il FORNITORE

PromoTurismoFVG
il Direttore generale
F.to dott. Marco Tullio Petrangelo

.....
Legale rappresentante
F.to

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del Codice Civile, si approvano specificatamente i seguenti articoli:

- Art. 4 - TERMINI DELLA FORNITURA - PENALI;
- Art. 6 - CORRISPETTIVO;
- Art. 7 - MODALITA' DI PAGAMENTO;
- Art. 9 - ONERI A CARICO DEL FORNITORE;
- Art. 11 - CLAUSOLA DI MANLEVA;
- Art. 19 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (Legge 136/2010);
- Art. 21 - ANTICORRUZIONE;
- Art. 23 - FORO COMPETENTE;
- Art. 24 - SPESE

IL FORNITORE
.....
Legale rappresentante
f.to

A tal fine viene apposta una seconda firma digitale ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

PromoTurismoFVG - imposta di bollo assolta in modo virtuale - autorizzazione n. 141/2015 del 08.01.2015 – Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Trieste A 16 dal n. al n. (€)